



## REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PATROCINIO

### Art 1. – Definizione e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce i criteri e le modalità per la concessione del patrocinio e l'autorizzazione dell'utilizzo del logo del Comune di Sanremo a soggetti terzi, pubblici e privati
2. Per patrocinio si intende il riconoscimento, la promozione o la tutela riconosciuta dal Comune di Sanremo ad iniziative e manifestazioni organizzate da soggetti terzi, ritenute meritevoli di apprezzamento per le loro finalità culturali, educative, scientifiche, economiche, sociali, celebrative, sportive, turistiche e di tutela ambientale con diretta attinenza con la missione istituzionale del Comune di Sanremo e non aventi scopo di lucro.
3. Per iniziativa si intende: un convegno, un evento, un congresso, un seminario, un corso, un'attività di formazione, una ricerca, un'indagine conoscitiva, una mostra, una rassegna, un concorso, un premio, un'opera di stampa (libro o pubblicazione in genere).
4. Il patrocinio consiste nell'informare la cittadinanza dell'apprezzamento e del pubblico riconoscimento da parte dell'Amministrazione comunale del valore delle iniziative e delle manifestazioni per le quali viene concesso.
5. La concessione del patrocinio e l'autorizzazione all'utilizzo del logo non hanno carattere oneroso per il Comune e non comportano benefici finanziari di alcun genere a favore del soggetto richiedente.
6. Le manifestazioni con profili lucrativi rientranti nei fini dell'Amministrazione comunale tramite la promozione dell'immagine e del prestigio, oppure il perseguimento di finalità di partecipazione civica, beneficenza, solidarietà e condivisione dei principi di tolleranza, possono ricevere esclusivamente il logo del Comune di Sanremo da apporre sul relativo materiale promozionale/divulgativo ma non devono utilizzare l'espressione “*con il patrocinio del Comune di Sanremo*”.
7. Gli eventi inseriti nel calendario manifestazioni dell'Assessorato al turismo sono autorizzati ad utilizzare il logo del Comune di Sanremo accompagnato dall'espressione “*in collaborazione con il Comune di Sanremo*”.

8. Il patrocinio e l'autorizzazione all'utilizzo del logo sono concessi, in via eccezionale, anche per iniziative che si svolgono al di fuori del territorio comunale purché presentino un contenuto di particolare rilievo istituzionale

## **Art. 2 Concessione del patrocinio e soggetti beneficiari**

Il patrocinio può essere concesso dal Sindaco di Sanremo a quelle iniziative e manifestazioni che coinvolgano parte o tutto il territorio comunale e che presentino almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) siano pertinenti ai settori di attività di competenza dell'ente;
- b) siano corrispondenti alle esigenze di particolare valore culturale, educativo, scientifico, economico, sociale, celebrativo, sportivo, turistico e di tutela ambientale che il Comune di Sanremo rappresenta.

Non è consentito concedere il patrocinio alle iniziative promosse da organizzazioni, associazioni, enti pubblici o privati con profili lucrativi e/o commerciali, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 6.

È fatto tassativo divieto di concedere il patrocinio per iniziative svolte da partiti politici, movimenti od associazioni ed organizzazioni che ad essi fanno capo o che ne sono emanazione. È fatto tassativo divieto di concedere il patrocinio anche per quelle iniziative che incoraggino, in maniera velata o palese, forme di discriminazione e per tutte quelle iniziative palesemente non coincidenti con le finalità esplicitate nello Statuto del Comune di Sanremo.

## **Art. 3 - Soggetti beneficiari**

1. Il patrocinio come sopra definito e l'autorizzazione all'utilizzo del logo sono concessi dal Sindaco a: enti locali singoli o associati, altri enti pubblici, enti o associazioni ai quali partecipano enti locali; enti, associazioni, organizzazioni, comitati, fondazioni di carattere culturale, scientifico, educativo, sportivo, economico, turistico, sociale, di tutela ambientale e di interesse locale che diano garanzia e correttezza e validità dell'iniziativa; soggetti di chiara fama e/o prestigio.

2. Il patrocinio può essere concesso anche ai soggetti di cui sopra aventi sede esterna al territorio comunale o per iniziative che si svolgono al di fuori di esso solo quando tali iniziative abbiano rilevanza per la città o ne promuovano l'immagine, il prestigio, la cultura, la storia, le arti e le tradizioni.

3. Di norma non si concede il patrocinio a mostre ed eventi di qualsiasi tipo che abbiano ad oggetto artisti viventi, se non di chiarissima fama e su esplicito benestare del Sindaco di Sanremo.

#### **Art. 4 - Procedimento di concessione**

1. La domanda di ammissione al patrocinio, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente o del soggetto richiedente, deve essere indirizzata al Sindaco del Comune di Sanremo tramite pec (comune.sanremo@legalmail.it), almeno 20 giorni prima della data dello svolgimento dell'iniziativa.

2. L'istanza può avere ad oggetto, congiuntamente o disgiuntamente, il patrocinio e l'utilizzo del logo e deve contenere obbligatoriamente le seguenti informazioni:

- soggetto richiedente (sede, recapito postale e telefonico, indirizzo di posta elettronica)
- contenuto, natura, finalità, tempi e modalità di svolgimento dell'iniziativa
- pubblico destinatario
- sede e modalità di svolgimento dell'iniziativa programmata
- soggetti pubblici e privati coinvolti
- risultati attesi in termini di ricaduta per il territorio comunale
- principali strumenti comunicativi utilizzati per la pubblicizzazione dell'iniziativa.

3. Alla richiesta deve essere allegata altresì copia dell'atto costitutivo e/o dello statuto dell'eventuale ente o associazione che ha presentato la richiesta.

4. Il Servizio competente per materia, incaricato della relativa istruttoria - Servizio Comunicazione, Stampa e Relazioni Esterne – Segreteria del Sindaco in collaborazione con l'Assessorato competente, valuta l'istanza sulla base della coerenza dei contenuti e delle finalità dell'iniziativa e può richiedere tutte le necessarie integrazioni, anche documentali.

5. Acquisiti tutti gli elementi, il Servizio competente per materia trasmette la proposta di patrocinio, motivata e corredata del parere dell'Assessore competente, al Sindaco per l'adozione del provvedimento di concessione o di diniego del patrocinio.

6. Il parere negativo deve sempre essere motivato.

7. Qualora il Sindaco, per qualunque motivo, ritenga opportuno che la richiesta di patrocinio venga esaminata collegialmente dalla Giunta, il parere sarà reso mediante decisione della Giunta municipale.

8. Il procedimento si conclude entro il termine di 20 giorni. Il suddetto termine è elevato a 30 giorni nel caso in cui il parere di cui al precedente comma debba essere espresso con decisione da parte della Giunta comunale. I termini sono sospesi in caso di richiesta di integrazioni.

### **Art. 5 – Obblighi dei patrocinati e utilizzo del logo**

1. I soggetti beneficiari hanno l'obbligo di avvalersi del patrocinio concesso esclusivamente per le attività e le iniziative per cui è stato rilasciato.

2. Nel caso di modifiche parziali del progetto, il beneficiario assume l'obbligo di comunicazione immediata al Comune il quale dovrà esprimere il proprio benestare con apposita integrazione del provvedimento di concessione.

3. I soggetti beneficiari del patrocinio comunale sono tenuti a far risaltare in tutte le forme di pubblicizzazione (inviti, locandine, manifesti etc.) che le attività sono realizzate con il patrocinio del Comune di Sanremo.

4. A tal fine, tutto il materiale pubblicitario relativo alle attività e alle iniziative deve recare la seguente dicitura: “*con il patrocinio del Comune di Sanremo*”, affiancando a tale menzione il logo dell'ente.

5. Il logo del Comune di Sanremo dovrà trovare un'adeguata e decorosa collocazione negli strumenti di comunicazione utilizzati ed essere posto accanto al logo di altri enti/istituzioni pubbliche se presenti, seguendo le norme del Cerimoniale e Protocollo istituzionale della Repubblica italiana.

6. Per il corretto utilizzo del logo comunale (formato, dimensioni, colore, ...) trovano in ogni caso applicazione le specifiche disposizioni in materia di immagine coordinata del Comune di Sanremo.

7. Il patrocinio concesso è riferito alla singola iniziativa, non si estende ad altre analoghe o affini e non può essere accordato in via permanente. Qualora si tratti di un'iniziativa che si ripete periodicamente nell'anno, devono essere specificati periodo e durata della stessa; per eventi che si ripetono annualmente, la richiesta va riformulata ogni anno.

8. Per le iniziative e manifestazioni patrocinate dal Comune e sostenute economicamente da istituti di credito, fondazioni o, comunque, soggetti privati, è

ammessa la citazione di tali diversi soggetti in tutte le forme di pubblicità adottate, a condizione che la circostanza sia menzionata nell'istanza di concessione e che la scritta appaia al fondo del messaggio pubblicitario con caratteri di minore evidenza.

9. Dalla concessione del patrocinio non consegue l'assunzione, in via diretta o indiretta, di alcun ulteriore impegno da parte del Comune di Sanremo, né di natura tecnica od organizzativa, né di natura economica o finanziaria.

10. Dalla concessione del patrocinio non può farsi discendere nei confronti del Comune alcun diritto o pretesa inerente a forniture di beni, prestazione di servizi o esecuzione di altre attività volte a sostenere l'iniziativa e a collaborare alla sua realizzazione.

11. È esclusa la possibilità che la concessione del patrocinio permetta la fruizione automatica di misure di esenzione, riduzione o agevolazione delle tariffe dei servizi a domanda individuale e delle prestazioni nell'interesse di terzi.

12. Eventuali richieste di impegno da parte del Comune, di natura tecnica, organizzativa, economico-finanziaria o di misure di esenzione, riduzione o agevolazione delle tariffe dei servizi ovvero di tributi, imposte, tasse e comunque oneri economici – ivi compreso il Canone Unico Patrimoniale per l'occupazione di suolo pubblico – nell'ambito delle iniziative il cui pubblico interesse, sia ritenuto particolarmente rilevante, deve essere oggetto di specifica istanza agli uffici competenti.

13. Il Comune di Sanremo non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito a particolari situazioni in cui si vengano a trovare i soggetti richiedenti né in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti in relazione ai quali ha concesso il patrocinio.

## **Art. 6 – Sanzioni**

1. Il Comune potrà immediatamente revocare la concessione al fine di tutelare la propria immagine qualora venga riscontrato il mancato rispetto delle condizioni indicate nel presente regolamento e nel provvedimento di concessione.

2. Nel caso di dichiarazioni mendaci relative alla tipologia, allo svolgimento ed alle finalità dell'iniziativa, alla natura del soggetto utilizzatore ovvero all'utilizzo della dicitura "patrocinio" e del logo, ovvero a modalità di impiego degli stessi non conformi al presente regolamento è altresì inibita per il soggetto richiedente la possibilità di ricevere ulteriori patrocini per un periodo fino ad un massimo di 5 anni fatto salvo il riscontro di ulteriori responsabilità di ordine penale e/o civile.